D.D.G. n.__3240 ___ **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto spedito l'11.1.2019 dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxx, in via xxxxxx, n.xx, avverso il provvedimento n.5552 del 22.11.2018, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha espresso parere contrario sul progetto di realizzazione di un balcone posto al primo piano nella facciata di un edificio prospiciente la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Trapani contenute nella nota n. 1905 del 12.4.2019.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Trapani, perché a suo avviso l'inserimento del progettato balcone "*adeguerebbe il prospetto secondario alla facciata principale"* dove i balconi risultano uguali nella forma ma più larghi. Inoltre, gli edifici limitrofi sarebbero caratterizzati dalla presenza di balconi, circostanza che renderebbe accettabile il progettato intervento.

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Trapani con l'impugnato provvedimento ha espresso *"parere negativo alla realizzazione delle opere in progetto in quanto si andrebbe a modificare l'aspetto esterno della facciata del fabbricato oggetto dell'intervento, nel rispetto della partitura dell'originario schema compositivo dei vuoti e pieni..." .*

RITENUTO necessario premettere che nel caso in argomento il potere ad esprimersi da parte della Soprintendenza scaturisce dalle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente nel comune di Trapani, che prevede il rilascio dell'autorizzazione dell'organo di tutela per gli interventi da eseguirsi nelle zone "A.1" (centro storico).

La vicenda riguarda, infatti, un immobile sito nel centro storico ed in particolare un edificio non oggetto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, né ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della stessa legge.

E' questa una situazione non infrequente, cioè casi in cui il P.R.G. o le norme di attuazione del regolamento edilizio includano clausole che nella fase di controllo dell'attività edilizia introducano anche una verifica di compatibilità afferente gli interessi pubblici di natura culturale ed ambientale, assolvendo una funzione suppletiva o integrativa a quelle di natura urbanistica. A questo compito vengono

chiamate le Soprintendenze, che al di fuori delle proprie attribuzioni istituzionali di tutela prestano la richiesta collaborazione tecnica per le valutazioni di interesse culturale o ambientale.

Il giudizio che in questi casi viene espresso dalla Soprintendenza costituisce una attività che non può essere qualificata come funzione istituzionale ricompresa nelle attribuzioni dell'Amministrazione dei Beni Culturali non solo perché queste clausole non riguardano aree soggette a vincolo storico - artistico o paesaggistico, ma soprattutto per la fonte normativa di riferimento (piano regolatore ovvero regolamento edilizio). In questi casi il giudizio espresso dalla Soprintendenza appare piuttosto come una manifestazione accessoria, nel senso che la norma di piano tende ad acquisire una valutazione tecnica da parte di quell'organo che, al di fuori della materia urbanistica, è deputato alla specifica funzione di tutela in relazione al tipo di interesse che la zona sottoposta a questa speciale limitazione presenta.

Tutto ciò premesso**,** riguardo alla valutazione espressa dalla Soprintendenza di Trapani, occorre ricordare che si tratta di un apprezzamento estetico di natura tecnico-discrezionale caratterizzante l'attività dell'organo di tutela e, quindi, nei poteri attribuitigli dalla legge, e come tale ritenuto insindacabile sotto il profilo del merito se non per motivi di illogicità, circostanza che non ricorre nel caso in esame (tra le tante: C.d.S., Sez. VI, 30 gennaio 1991, n. 47; C.G.A. 20 ottobre 1994, n. 106; T.A.R. Sicilia – Trapani – 12 aprile 2007, n.1302; T.A.R. Sicilia – Trapani – 6 dicembre 2013, n.2404; C.G.A. 4 settembre 2015, n. 589).

Tale apprezzamento si basa su una comparazione tra lo stato attuale del luogo e la sua possibile trasformazione a seguito dell'avvenuto intervento, che non deve pregiudicare i valori ambientali tutelati. La Soprintendenza, nel caso ritenga l'opera incompatibile, deve comunque indicare i requisiti che consentano di armonizzare l'opera con l'ambiente protetto, dando in tal modo all'interessato la possibilità di ripresentare il progetto opportunamente modificato, sempre che l'intervento proposto non sia del tutto incompatibile con l'area salvaguardata.

Nel caso di che trattasi, le ragioni di incompatibilità dell'opera sono motivate nell'atto impugnato, ed in buona parte sopra riportate, che fanno comprendere l'iter logico seguito per l'espressione del parere e che giustificano il giudizio estetico espresso da quell'Ufficio.

In particolare, la Soprintendenza di Trapani, in sede di controdeduzioni, ha fatto presente che i balconi sulla facciata principale e quelli degli edifici limitrofi erano presenti *ab origine,* mentre con l'impugnato parere si è intesa rispettare la partitura originaria della facciata dell'immobile.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere dichiarare infondato il citato ricorso gerarchico presentato dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto spedito l'11.1.2019 dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.5552 del 22.11.2018 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani è respinto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 5552 del 22.11.2018 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 18 luglio 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to